

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Modifica del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino con l'aggiunta dell'art. 8 ter recante come titolo "Aree Urbane ove opera l'ordine di allontanamento".

Il presente provvedimento non comporta spesa.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Torino è dotato di un Regolamento di polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 1 aprile 1996
- il predetto Regolamento è stato modificato da ultimo da deliberazione del Consiglio Comunale 18 giugno 2018

#### **Preso atto che:**

- gli Enti locali sono da tempo chiamati a contribuire a dare risposte alla cittadinanza sul tema della sicurezza urbana;
- i più recenti provvedimenti normativi adottati in materia di sicurezza attribuiscono alle amministrazioni comunali alcune competenze dirette nella gestione di talune problematiche;
- con Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, in attuazione dell'articolo 118, 3 comma della Costituzione, sono state previste modalità e strumenti di **coordinamento** tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
- all'art. 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48 si definisce la sicurezza urbana *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*.

#### **Rilevato che:**

- l'art. 9 del citato D.L. n. 14/2017, prevede la possibilità di emanare nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, un ordine di **allontanamento** (dal luogo della condotta illecita) e la possibilità di individuare, all'interno dei Regolamenti di Polizia Urbana, aree urbane cui applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo;

#### **Considerato che:**

- l'art. 21 Del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, prevede l'*Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane*.

#### **Preso atto che:**

- in alcune aree del territorio comunale si è registrata la presenza di venditori abusivi – spesso molesti – e di persone che compiono atti contrari alla pubblica decenza, persone in stato di ubriachezza, parcheggiatori abusivi, **spacciatori di droga**, persone [...] che comunque con il loro comportamento rendono difficoltosa o addirittura impediscono la fruizione di tali aree;

- le norme sopra richiamate individuano quali ambiti oggetto di intervento:

- aree ove insistono scuole, plessi scolastici, siti universitari con presenza di giovani e minori;
- aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici;
- musei, aree interessate dalla presenza di presidi sanitari, case di cura e ospedali;
- aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli;
- aree adibite a verde pubblico.

#### **Dato atto che:**

- le sanzioni previste per le violazioni di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni, nonché le sanzioni accessorie di cui agli artt. 9 e 10 del medesimo DL 14/2017 e successive modificazioni sono così articolate:

- da euro 100 a euro 300 per le violazioni di cui all'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni, nonché le sanzioni accessorie di cui agli artt. 9 e 10 del medesimo DL 14/2017 e successive modificazioni.

- da euro 200 a euro 600 per le violazioni dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48 e successive modificazioni.

#### **Ritenuto:**

- necessario, in attuazione delle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, procedere a modifica del regolamento di Polizia Urbana prevedendo l'aggiunta di un articolo specifico.

#### **Visti:**

- il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- gli artt. 13 e 37 dello Statuto del Comune di Torino;
- il Regolamento del Corpo di Polizia Urbana;
- il Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico;
- l'art. 5 comma 4 dell'Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino;
- l'art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, di approvare la modifica del Regolamento di Polizia Urbana, inserendo dopo l'art. 8 bis il seguente articolo:

#### *8 TER. Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento*

*Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 co. 3 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, e successive modificazioni introdotte dall'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, si individuano i seguenti ambiti urbani:*

1. *le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;*
2. *le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;*
3. *le aree adibite a verde pubblico, e le aree adiacenti entro 100 metri;*
4. *i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche, e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;*
5. *i complessi monumentali, i parchi archeologici, i siti e luoghi della cultura, e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;*
6. *le aree urbane di cui agli allegati:*

A. Area Parco Aurelio Peccei (zona ex-Gondrad)

B. Area Giardino Peppino Impastato

C. Area Mercato Piazza Foroni

D. Area Piazza Santa Giulia – Via Balbo

E. Zona Corso Giulio Cesare – Ponte Mosca – Corso Novara -Giardini Madre Teresa di Calcutta

F. Giardino Felice Cavalotti

G. Area Largo Stradella

H. Zona Piscina Parri

I. Zona Via Ormea

L. Zona Centro Commerciale Lingotto

M. Zona Mercato Bengasi

N. Corso Maroncelli – Via Beinette – Via Testona

O. Area compresa tra le vie Genova, Testona, Canelli, Maroncelli e giardini Maroncelli

P. Parco Carrara

Q. Area Basso San Donato

R. Area Parella Sud Ovest

S. Parco Colonnetti – Mirafiori Sud

T. Parco Cavalieri di Vittorio Veneto

U. Piazza Carlo Felice – Stazione Porta Nuova

V. Rondò della Forca

W. Corso Giacomo Matteotti e vie limitrofe

X. Giardino Croce Verde – Via Tofane

Y. Giardini San Paolo